

Registrazione entro il 1° ottobre per evitare di aprire posizioni in altri stati membri

Mini sportello unico per l'Iva

Semplificazioni per chi vende servizi e-commerce e tlc

DI FRANCO RICCA

Dal prossimo 1° ottobre, le imprese che vendono servizi di e-commerce, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione a privati consumatori potranno registrarsi via internet al mini sportello unico Iva in Italia per poter prestare, dal 1° gennaio 2015, i loro servizi ai consumatori dell'Ue senza dover aprire una posizione Iva negli altri stati membri.

Lo rende noto l'Agenzia delle entrate con un comunicato stampa diffuso ieri, 17 giugno 2014. In vista delle modifiche al luogo di tassazione dei predetti servizi e alle modalità di adempimento degli obblighi d'imposta, che scatteranno l'anno prossimo, dunque, l'amministrazione si porta opportunamente avanti con i lavori, anticipando il legislatore domestico che non ha ancora recepito formalmente le novità previste dalla direttiva 2008/8/Ce.

Sul sito internet dell'Agenzia, inoltre, può essere consultata una scheda informativa sulla nuova disciplina Iva delle prestazioni di servizi in esame.

Le nuove regole dal 2015

Secondo le disposizioni vigenti, le prestazioni di e-commerce «diretto», avente cioè a oggetto servizi o beni immateriali, rese nei confronti di privati consumatori (cosiddetto business to consumer), sono soggette all'Iva nel paese in cui è stabilito il fornitore, che applica dunque l'aliquota propria del paese in cui egli è stabilito, in base alla regola generale dell'art. 7-ter del dpr 633/72.

Fanno eccezione le prestazioni rese da soggetti stabiliti fuori dell'Ue a privati consumatori dell'Ue, che sono invece tassate nel paese membro in cui

è stabilito il destinatario (art. 7-sexies, lett. f, dpr 633/72), nonché le prestazioni rese a consumatori stabiliti fuori dell'Ue, che sono escluse dall'applicazione dell'imposta (art. 7-septies, lett. i).

Come più volte ricordato dal nostro giornale (da ultimo, *ItaliaOggi* del 24 marzo scorso), dal 1° gennaio 2015, per effetto di quanto già previsto dalla direttiva del 2008, le prestazioni in esame si considereranno effettuate nel paese in cui è stabilito il destinatario del servizio (con facoltà per gli stati membri di avvalersi anche del criterio del luogo di utilizzazione); ferma tale facoltà, sarà quindi adottato negli scambi «b2c» il principio di tassazione a destinazione previsto per le prestazioni «b2b». Pertanto, per esempio, mentre oggi il fornitore italiano che vende un libro o un brano musicale elettronico a un privato consumatore stabilito in Lussemburgo deve addebitare l'Iva italiana del 22%, dall'anno prossimo addebiterà l'Iva lussemburghese del 15%.

Parallelamente, in funzione della descritta modifica del luogo di tassazione, allo scopo di semplificare gli adempimenti delle imprese ed evitare loro di doversi identificare ai fini Iva, direttamente o mediante rappresentante fiscale, nei diversi paesi dell'Ue, la direttiva prevede di estendere il regime speciale del cosiddetto mini sportello unico, del quale possono attualmente avvalersi solo le imprese extracomunitarie che prestano servizi elettronici a privati Ue (art. 74-quinquies del dpr 633/72). Questo regime speciale sarà infatti esteso, in via opzionale, anche alle imprese comunitarie, nonché, dal punto di vista

oggettivo, ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione

a privati consumatori.

Riassumendo, dall'anno prossimo i consumatori Ue che acquistano servizi di e-commerce, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione si vedranno addebitare in ogni caso l'Iva del paese in cui sono residenti; le imprese, dal canto loro, potranno evitare di registrarsi in ciascun paese del consumo, optando per il regime del mini sportello unico (in breve: Moss, che sta per «mini one stop shop»). L'operatore che sceglie di avvalersi di questo regime speciale, presenterà la dichiarazione ed eseguirà i versamenti d'imposta cumulativi esclusivamente presso l'amministrazione finanziaria del paese Ue di identificazione, la quale provvederà a «girare» le informazioni e i pagamenti al paese del consumo.

Gli operatori extraUe potranno continuare a scegliere liberamente il paese nel quale identificarsi, mentre quelli comunitari, se optano per il regime in esame, dovranno registrarsi (esclusivamente) nel paese in cui sono stabiliti.

Queste novità, come si diceva, non sono ancora recepite nell'ordinamento interno. Si tratta, però, di norme comunitarie precise e incondizionate, che dovranno quindi applicarsi obbligatoriamente in tutti gli stati membri alla data fissata (1° gennaio 2015). L'amministrazione fa pertanto sapere che a partire dal 1° ottobre 2014 sarà attiva la procedura che permetterà agli operatori (Ue ed extraUe) che decideranno di optare per il regime dello sportello unico di registrarsi in Italia e di presentare le dichiarazioni trimestrali attraverso il portale web dell'Agenzia.

—© Riproduzione riservata—

